

PostaCertificata Geometri MO

Da: Consiglio Modena <cnd.modena@postacertificata.notariato.it>
Inviato: martedì 14 giugno 2016 10:51
A: ord.modena@cert.legalmail.it; collegio.modena@geopec.it;
peritiagrariomodena@cheapnet.it; ordine.modena@pec.commercialisti.it;
oappc.modena@40archiworldpec.it; ordine.modena@ingpec.eu
Oggetto: Presidente Consiglio Notarile di Modena, lettere su rilascio copie notarili



**CONSIGLIO NOTARILE
MODENA**

tel: 059/223721 fax: 059/223707
e-mail: consigliomodena@notariato.it
pec: cnd.modena@postacertificata.notariato.it

Modena 13 giugno 2016

Prot. 270/15I

e-mail: ord.modena@cert.legalmail.it
collegio.modena@geopec.it
peritiagrariomodena@cheapnet.it
ordine.modena@pec.commercialisti.it
oappc.modena@40archiworldpec.it
ordine.modena@ingpec.eu

AGLI ORDINI IN INDIRIZZO

OGGETTO: rilascio di copie

Egregio Presidente,

accade sempre più spesso che i Notai siano richiesti di rilasciare copia dei loro atti in forma "semplice", in cartaceo o via mail, e senza versamento dell'imposta di bollo, e che i richiedenti si rivolgano poi a questo Consiglio per lamentare il rifiuto del Notaio oppure la richiesta di compenso dello stesso per tale attività.

Per questo motivo il Consiglio Notarile ha affrontato il tema generale del rilascio di copia partendo dall'esame delle norme, ed ha evidenziato i seguenti punti fermi, che prego di voler diffondere tra tutti i Vostri iscritti:

1) il Notaio è tenuto per legge al rilascio delle copie degli atti da lui ricevuti autenticandole con la propria firma ed il sigillo, e con la dichiarazione di conformità all'originale (art.69 L.N.); pertanto il Notaio può istituzionalmente rilasciare soltanto copie conformi. Per tale attività non può esservi sospetto di violazione della privacy, proprio perché si tratta di attività prevista e regolamentata dalla legge (vedi anche art.743 C.P.C.).

Al contrario, il rilascio di una copia per così dire "semplice" - non previsto e non regolato da norma di legge - potrebbe invece esporre il Notaio al problema della violazione della privacy, ove la copia fosse diretta a persone diverse dai componenti.

Dunque chiunque può richiedere il rilascio di copia al Notaio, ma soltanto nella forma di "copia conforme".

Si fa presente peraltro che i titoli trascritti sono consultabili anche presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio competente.

2) la legge prevede espressamente la possibilità per il Notaio di rilasciare in formato digitale la copia conforme di un originale analogico (art.22, co.1, D.Lgs. 07/03/2005 n.82; art.68-ter, L. 16/02/1913 n.89).

Pertanto nulla osta a che sia richiesto l'invio di copia conforme digitale via e-mail.

3) Per lo svolgimento della sua attività, il Notaio ha diritto non solo al rimborso delle spese, ma anche ad un equo onorario (art. 74, I comma, Legge Notarile); in assenza di una tariffa professionale - una volta esistente ma ora, come a tutti noto, abrogata per legge - tale compenso potrà essere discrezionalmente stabilito dal Notaio in rapporto all'attività richiestagli ed all'impegno profuso.

Pertanto il compenso per il rilascio di copia conforme, sia cartacea che elettronica, è lasciato alla discrezione di ciascun professionista, in base al lavoro svolto (ricerca d'archivio, numero di pagine, urgenza etc.)

4) nel rilascio di copie, il Notaio è tenuto ad osservare non soltanto la Legge Notarile, ma anche le norme di cui al codice civile (artt.da 2714 a 2719), quelle del codice di procedura civile (artt. da 743 a 746) ed infine quelle tributarie.

Queste ultime prevedono in linea generale che la copia conforme sia soggetta all'imposta di bollo (DPR n.642/1972), a meno che non vi sia una espressa esenzione prevista dalla legge.

In particolare, sul tema delle copie richieste nell'ambito di procedimenti giurisdizionali da Avvocati e/o Tecnici che svolgono perizie quali consulenti del Giudice o di parte, vi è da rilevare che l'esenzione dovuta al pagamento del contributo unificato è regolamentata dall'art. 18 del DPR 30 /05/2002 n.115, che recita :

"..... L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. "

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 14 agosto 2002 n. 70, richiamata da ultimo nella Risoluzione 24 del 18/04/2016, ha chiarito che il legislatore, non facendo distinzione tra i termini "procedimento" e "processo", ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall'imposta di bollo. Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali", nel senso che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Superfluo peraltro sottolineare che - per giustificare l'esenzione dall'imposta di bollo - il procedimento giurisdizionale soggetto a contributo unificato non può costituire una mera "intenzione" , ma deve essere attuale.

D'altro canto vi sono casi in cui l'interpretazione di questa norma non è univoca.

Ad esempio:

- deve ritenersi senz'altro "antecedente, necessario e funzionale" all'ottenimento del decreto ingiuntivo l'estratto dalle scritture contabili richiesto al Notaio dal creditore (o suo Legale), estratto che pertanto potrà essere rilasciato in esenzione dal bollo;

- è chiaro che il CTU non è "parte processuale";

- non è altrettanto chiaro se la copia conforme del titolo di provenienza, richiesta dal CTU nel corso dell'espletamento della perizia d'ufficio, possa considerarsi o meno uno di quegli atti "antecedenti, necessari o funzionali" al processo esecutivo, che sarebbero per ciò stesso esenti da bollo, in quanto coperti dal contributo unificato.

Non si può che concludere che la responsabilità dell'interpretazione della norma ricade sotto la responsabilità professionale di ognuno.

Cordiali Saluti

Il Presidente del Consiglio Notarile

Dr.ssa Flavia Fiocchi

-----Avvertenze legali-----

- Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed in ogni allegato sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione, in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona cui la presente è indirizzata, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 art. 13

- Vi informiamo che i vostri dati personali saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal rapporto professionale con noi instaurato e nel rispetto della normativa sulla privacy e protezione dei dati personali"